

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, con sentenza emessa il 17/06/08, ex art. 444 cpp, applicava nei confronti di ██████████ – imputato del reato di cui all'art. 6, 2° e 6° comma, L. 13/12/89 n. 401 e successive modifiche – la pena di € 400,00 di multa.

Il PG della Corte di Appello di Bari proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606, lett. b) cpp.

In particolare il PG ricorrente esponeva:

- 1) che nella fattispecie era stata applicata una pena illegale, ossia quella di € 400,00 di multa; anziché la pena detentiva della reclusione congiunta a quella pecuniaria, come previsto dall'art. 6, comma 6°, L. 401/89;
- 2) che non erano stati disposti il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia, durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive; il tutto ai sensi dell'art. 6, comma 7°, L. 401/89.

Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il PG della Cassazione con richiesta scritta in data 17/03/09 chiedeva l'annullamento della sentenza de qua

Motivi della decisione

Il ricorso del PG è fondato.

Nella fattispecie in esame, con sentenza emessa il 17/06/08, ex art. 444cpp, è stata applicata nei confronti di [REDACTED] con la concessione delle attenuanti generiche, la pena di € 400,00 di multa; il tutto in relazione al reato di cui all'art. 6, 2° e 6° comma, L. 401/89.

Trattasi di pena illegale.

Al riguardo si rileva che – a seguito della modifica legislativa di cui all'art. 2, comma 1° lett. c), D.L. n. 08/2007, convertito nella L. 04/04/07 n. 41 – l'originaria pena prevista per il reato di cui all'art. 6, comma 6°, L. 401/89 (ossia la reclusione da tre a 18 mesi o la multa sino ad € 1.549,00) è stata sostituita con quella della reclusione da uno a tre anni e la multa da € 10.000,00 a € 40.000,00.

Il nuovo trattamento sanzionatorio andava applicato alla fattispecie in esame, trattandosi di fatti (quelli contestati al [REDACTED] commessi il 02/09/07, epoca successiva all'entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra (D.L. 08/02/07 n.8; convertito il L. 04/04/07 n. 41)).

Ancora, nella sentenza impugnata non sono stati disposti né il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, né l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di Polizia. Trattasi di atto dovuto, sottratto al potere discrezionale del giudice, che va disposto anche nel caso di applicazione pena ex art. 444 cpp.

Va annullata, pertanto, senza rinvio, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cpp, la sentenza emessa il 17/06/08, ex art. 444 cpp dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli; con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, per l'ulteriore corso.

P. Q. M.


La Corte

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Bari ^{in Konopaki} per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 06/10/09


Il Presidente

(dott. A. Taresi)



L'Estensore

(dott. M. Gentile)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 18 NOV. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)

